



Comune  
di Subiaco

---

# ***Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche***

*approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 2 maggio 2012*

## INDICE

### PARTE I

#### **Previsione delle procedure di rilascio, rinnovo e revoca degli atti di concessione**

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Distinzione delle occupazioni e atto di concessione
- Art. 3 Occupazioni di suolo pubblico degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
- Art. 4 Procedimento per il rilascio degli atti di concessione e di autorizzazione
- Art. 5 Attivazione del procedimento amministrativo
- Art. 6 Istruttoria
- Art. 7 Termine per la definizione del procedimento amministrativo
- Art. 8 Conclusione del procedimento
- Art. 9 Rilascio della concessione
- Art. 10 Contenuto del provvedimento di concessione
- Art. 11 Principali obblighi del concessionario
- Art. 12 Revoca, modifica e rinuncia della concessione
- Art. 13 Decadenza della concessione
- Art. 14 Subentro nella concessione
- Art. 15 Rinnovo, proroga della concessione
- Art. 16 Anagrafe delle concessioni
- Art. 17 Occupazioni d'urgenza

### PARTE II

#### **Disciplina del canone di concessione**

- Art. 18 Criteri per determinazione della tariffa del canone
  - Art. 19 Soggetti tenuti al pagamento del canone
  - Art. 20 Durata delle occupazioni
  - Art. 21 Suddivisione del territorio comunale
  - Art. 22 Determinazione della misura di tariffa base e dei coefficienti di valutazione economica
  - Art. 23 Coefficiente di valutazione economica dell'occupazione
  - Art. 24 Tipologie di occupazione per l'applicazione dei coefficienti
  - Art. 25 Particolari tipologie e criteri di determinazione della relativa superficie
  - Art. 26 Criteri ordinari di determinazione del canone
  - Art. 27 Criteri particolari di determinazione del canone per occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi
  - Art. 28 Agevolazioni
  - Art. 29 Modalità e termini per il pagamento del canone
  - Art. 30 Sanzioni
  - Art. 31 Accertamenti, riscossione coattiva e rimborsi
  - Art. 32 Funzionario responsabile
  - Art. 33 Disciplina transitoria
  - Art. 34 Entrata in vigore del presente regolamento
- Allegato A – Suddivisione del territorio comunale

## **PARTE I**

### **Previsione delle procedure di rilascio, rinnovo e revoca degli atti di concessione**

#### **Art. 1**

##### **Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi degli artt. 52 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di attuazione della delega prevista dall'art. 3, comma 149, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, stabilisce le modalità di applicazione del canone di concessione per l'occupazione di spazi ed suolo pubblico.  
In particolare, il presente regolamento disciplina:
  - a) il procedimento amministrativo di rilascio, rinnovo e revoca delle concessioni;
  - b) le misure base di tariffa per tipologie di occupazione determinate in rapporto alla loro natura e al beneficio economico che esse producono;
  - c) criteri di determinazione del canone;
  - d) agevolazioni speciali;
  - e) modalità e termini per il pagamento del canone;
  - f) accertamento e sanzioni;
  - g) disciplina transitoria.
2. Quando nel presente regolamento vengono utilizzate le espressioni "suolo pubblico", e "spazio pubblico", si intendono i luoghi ed il suolo di dominio pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, il suolo privato gravato di servitù di pubblico passaggio, nonché i tratti di strade non comunali ma compresi all'interno del centro abitato individuato a norma del Codice della Strada.

#### **Art.2**

##### **Distinzione delle occupazioni e atto di concessione**

1. Le occupazioni possono essere:
  - a) permanenti, le occupazioni di carattere stabile aventi durata non inferiore all'anno che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
  - b) temporanee, le occupazioni di durata inferiori all'anno, anche se ricorrenti;
2. Qualsiasi occupazione di suolo pubblico è assoggettata ad apposita preventiva concessione comunale rilasciata dall'ufficio competente su domanda dell'interessato.  
Non è richiesta la concessione per occupazioni occasionali (giornaliera), per quelle determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci, nonché quelle realizzate da produttori agricoli nelle aree di mercato. Per tali occupazioni il documento di quietanza per il versamento del canone assolve contestualmente tale obbligo.
3. Le occupazioni realizzate senza la concessione comunale sono considerate abusive.
4. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
  - a) difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione;

- b) che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione medesima.

In tutti i casi di occupazione abusiva, l'Amministrazione Comunale, previa contestazione delle relative violazioni, dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale si procede d'ufficio con conseguente addebito agli occupanti di fatto delle spese relative.

Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

Alle occupazioni abusive sono applicate le stesse tariffe previste per le analoghe tipologie riferite alle occupazioni regolarmente concesse, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni.

### **Art.3**

#### **Occupazioni di suolo pubblico degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande**

1. Sulle strade urbane e locali, può essere autorizzata l'occupazione di suolo pubblico, per la posa di pedane, tavoli e sedie, tende e simili strumentali all'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, a condizione che l'occupazione non determini intralcio e/o pericolo per la circolazione veicolare e pedonale, che sia rispettoso del decoro urbano.
2. Sulle strade urbane di scorrimento è vietata ogni tipo di occupazione della sede stradale.
3. Le occupazioni realizzate con tavoli e sedie all'esterno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, sono considerate occupazioni temporanee; le stesse realizzate con strutture fisse quali gazebo, pedane, fioriere, vasi ecc. che delimitano l'area di occupazione sono considerate stagionali se richieste nel periodo aprile/ottobre, sono considerate permanenti se richieste per tutto l'anno.
4. Resta inteso che tutte le occupazioni di suolo pubblico conservano carattere di precarietà. Più precisamente, le stesse occupazioni possono essere revocate in qualsiasi momento, al verificarsi di esigenze di pubblica utilità, nonché per ragioni di ordine pubblico. Presupposto indispensabile per ottenere la concessione è la titolarità della licenza di pubblico esercizio, nel rispetto delle specifiche normative di riferimento.
5. Le occupazioni di suolo pubblico con strutture, anche amovibili, oltre ai necessari pareri di rito ed al preventivo atto di concessione, richiedono l'acquisizione dei titoli necessari, da parte degli uffici competenti (DIA, pareri igienico sanitario ed altro).
6. Nell'utilizzo di pertinenze esterne di pubblici esercizi (sia per le caffetterie sia per le gelaterie, nonché per esercizi di ristorazione), ubicate in prossimità di assi viari destinati alla circolazione di traffico veicolare, la separazione delle zone di somministrazione degli alimenti dovrà essere costituita da pannelli divisorii di altezza non inferiore a mt. 1,50.
7. Con la sospensione del servizio di somministrazione è fatto obbligo al titolare dell'attività di ritirare tavoli e sedie, ovvero di accumulare le stesse, al fine di impedire che l'utenza si intrattenga negli spazi dell'occupazione, oltre l'orario consentito nelle ore di chiusura dell'esercizio.

#### **Art. 4**

#### **Procedimento per il rilascio degli atti di concessione e di autorizzazione**

1. Il rilascio dei provvedimenti di concessione e di autorizzazione, costituenti titolo per l'occupazione, è subordinato all'attivazione, allo sviluppo ed alla conclusione del relativo procedimento amministrativo in tutte le sue fasi.
2. Detto procedimento è regolato dai principi generali previsti in materia e va coordinato ed integrato con le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, nonché dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, attinente la disciplina dei procedimenti amministrativi.

#### **Art. 5**

#### **Attivazione del procedimento amministrativo**

1. L'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'atto di concessione/autorizzazione ha luogo con la presentazione della relativa domanda diretta all'amministrazione, la quale provvede a dare comunicazione all'interessato nei termini e con le modalità previste dal combinato disposto di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. La domanda, che va redatta in carta legale, fatta eccezione per quella avanzata dai soggetti di cui all'art. 16 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni, tabella allegato B, deve contenere, a pena di improcedibilità:
  - a) I dati anagrafici del richiedente con l'indicazione del codice fiscale;
  - b) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta;
  - c) l'entità (espressa in metri quadrati o metri lineari) e la durata dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;
  - d) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;
  - e) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
  - f) l'impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento nonché ad eventuali cauzioni che si ritenesse opportuno richiedere per la specifica occupazione.
2. La domanda deve essere corredata dei documenti relativi alla particolare tipologia di occupazione.

#### **Art. 6**

#### **Istruttoria**

1. Il responsabile del procedimento, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.
2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione richiesta o in quelli relativi al richiedente ovvero carente nella documentazione di cui all'art. 5, il responsabile formula all'interessato, apposita richiesta di integrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
3. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 15 giorni dalla ricezione della raccomandata. Detto termine perentorio deve essere comunicato al richiedente con la medesima lettera raccomandata.

4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.
5. Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente agli uffici competenti dell'amministrazione ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di 15 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta.

#### **Art. 7**

#### **Termine per la definizione del procedimento amministrativo**

1. Il procedimento amministrativo non si conclude necessariamente con il rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione, potendo l'amministrazione ravvisare nell'occupazione richiesta motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività. In ogni caso, l'eventuale rilascio del provvedimento amministrativo deve precedere l'occupazione materiale del suolo pubblico o del relativo spazio sottostante o soprastante.
2. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi è di giorni 30 giorni dalla data di presentazione della domanda al responsabile del procedimento amministrativo.
3. In caso di spedizione della domanda a mezzo del servizio postale, il termine iniziale di riferimento del procedimento è costituito dalla data di ricezione della stessa risultante dall'apposito avviso della relativa raccomandata.

#### **Art. 8**

#### **Conclusione del procedimento**

1. Il responsabile, terminata l'istruttoria, conclude il procedimento amministrativo rimettendo gli atti al dirigente per l'emissione del relativo provvedimento di concessione o del provvedimento di diniego della stessa.
2. Il responsabile, nella previsione di esito favorevole della domanda, deve acquisire dall'ufficio competente la nota di determinazione analitica del canone di concessione, allegandola agli atti da rimettere al dirigente per l'emissione del relativo provvedimento. La predetta nota dovrà far parte integrante del provvedimento, ai sensi dell'art. 63, comma 1, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, concernente il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

#### **Art. 9**

#### **Rilascio della concessione**

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione è rilasciato dal dirigente del settore corrispondente alla particolare tipologia dell'occupazione previo versamento da parte del richiedente dei seguenti oneri:
  1. marca da bollo
  2. spese di sopralluogo
  3. deposito cauzionale (in forma fideiussoria bancaria-assicurativa o versamento diretto)

2. L'entità della cauzione è stabilita di volta in volta dall'ufficio tecnico, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo ed è restituita entro il termine di 30 giorni dalla data di verifica da parte dello stesso ufficio della regolare esecuzione dell'occupazione e dell'inesistenza di danni.

#### **Art. 10**

#### **Contenuto del provvedimento di concessione**

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:
  - la misura esatta ( espressa in metri quadrati o in metri lineari) dell'occupazione;
  - la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
  - gli adempimenti e gli obblighi del concessionario.

#### **Art. 11**

#### **Principali obblighi del concessionario**

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di concessione ed in particolare ha l'obbligo:
  - a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il comune con addebito delle spese;
  - b) di custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.
  - c) di sollevare il comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi per effetto dell'occupazione;
  - d) di non cedere in sub concessione o di trasferire a terzi della concessione;
  - e) versamento del canone alle scadenze previste;
  - f) di mantenere in condizione di ordine e pulizia l'area che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti prodotti.

#### **Art. 12**

#### **Revoca, modifica e rinuncia della concessione**

1. L'amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione/autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione.
2. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'amministrazione. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del

provvedimento amministrativo.

Se l'occupazione è in corso all'atto della comunicazione della rinuncia non si fa luogo alla restituzione del canone già corrisposto. Per la restituzione del deposito cauzionale restano ferme le condizioni stabilite dal presente regolamento all'art. 9, comma 2.

### **Art. 13**

#### **Decadenza della concessione**

1. La decadenza della concessione si verifica nei seguenti casi:
  - violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso (abuso o uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione o il relativo provvedimento di variazione);
  - violazione degli obblighi previsti dell'atto di concessione (manutenzione, particolari prescrizioni ecc.);
  - mancato o parziale versamento del canone;
  - per violazione delle norme relative al divieto di sub concessione ed alle modalità di sub ingresso nell'uso del bene, oggetto di occupazione.
2. La decadenza di cui al presente articolo non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, ne esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.

### **Art. 14**

#### **Subentro nella concessione**

1. Il provvedimento di concessione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione ad altri.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre 30 giorni dal trasferimento il procedimento per il rilascio della nuova concessione, proponendo all'amministrazione apposita domanda con l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 5.
3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione rilasciata per l'attività rilevata.

### **Art. 15**

#### **Rinnovo, proroga della concessione**

1. Il titolare della concessione può, prima della scadenza della stessa, chiedere il rinnovo, giustificandone i motivi.
2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta all'amministrazione, con le stesse modalità previste dall'art. 4 del regolamento almeno 60 giorni prima della scadenza, se trattasi di occupazioni permanenti, e di 15 giorni, se trattasi di occupazioni temporanee.



3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione/autorizzazione che si intende rinnovare.
4. Il procedimento attivato con la domanda segue lo stesso *iter* previsto in via generale dagli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento.

#### **Art. 16**

#### **Anagrafe delle concessioni**

1. L'ufficio competente provvede a registrare i provvedimenti di concessione seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio. Lo stesso ufficio provvede, altresì, a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti nonché le loro eventuali variazioni.

#### **Art. 17**

#### **Occupazioni d'urgenza**

1. In caso di emergenza o di obiettiva necessità, l'occupazione del suolo pubblico può essere effettuata senza previa autorizzazione, sempreché ne sia data immediata comunicazione e prova all'amministrazione e sia comunque attivata dall'interessato, contestualmente all'occupazione, la regolare procedura per il rilascio del provvedimento amministrativo.
2. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione della sanzione prevista dal presente regolamento per le occupazioni abusive.

**PARTE II**  
**Disciplina del canone di concessione**

**Art. 18**  
**Criteri per determinazione della tariffa del canone**

1. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:

- classificazione delle strade;
- entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
- durata dell'occupazione;
- coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività svolte dai titolari delle concessioni.

**Art. 19**  
**Soggetti tenuti al pagamento del canone**

1. È obbligato al pagamento del canone, di cui al presente regolamento, il titolare dell'atto di concessione e, in mancanza, l'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione all'entità dell'area o dello spazio pubblico occupato, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di contestazione della violazione o del fatto materiale.
2. La titolarità del provvedimento, per il quale si rende dovuto il canone di concessione spetta unicamente al soggetto che pone in essere materialmente l'occupazione.

**Art. 20**  
**Durata delle occupazioni**

1. Le occupazioni di suolo pubblico sono permanenti e temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni, di carattere stabile, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione, non è inferiore all'anno e, comunque, non è superiore a 29 anni. Le frazioni superiori all'anno sono computate in misura proporzionale.
3. Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione, è inferiore all'anno.
4. Le occupazioni abusive, comunque effettuate, risultanti dal verbale di contestazione redatto da un pubblico ufficiale, sono considerate sempre temporanee.

#### **Art. 21**

### **Suddivisione del territorio comunale**

1. La tariffa base per la determinazione del canone di concessione è graduata in rapporto all'importanza delle aree e degli spazi pubblici occupati. A tal fine, il territorio comunale è suddiviso in 3 categorie, secondo l'elenco allegato al presente regolamento (allegato A).

#### **Art. 22**

### **Determinazione della misura di tariffa base e coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni**

1. Le occupazioni di cui all'art. 2 sono soggette al pagamento di un canone, secondo le tariffe ed i relativi coefficienti moltiplicatori (CE) che verranno adottati, con delibera di giunta, contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione.
2. L'omesso o ritardato aggiornamento annuale delle tariffe comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

#### **Art. 23**

### **Coefficiente di valutazione economica dell'occupazione**

Il coefficiente di valutazione del beneficio economico dell'occupazione è il valore attribuito all'attività connessa all'occupazione per il quale va moltiplicata la misura di base di tariffa fissata, di cui all'art. 22 del presente regolamento.

1. Il valore di cui al comma 1, determinato per ogni singola tipologia di occupazione stabilita dal seguente regolamento, non può essere in ogni caso inferiore a 0,50 e superiore a 1,50.

#### **Art. 24**

### **Tipologie di occupazione per l'applicazione dei coefficienti**

1. **Occupazione temporanea**
  - A) Spazi soprastanti e sottostanti
  - B) Attività di somministrazione di bevande o cibi
  - C) Parcheggi pubblici
  - D) Aree di mercato
  - E) Fiere
  - F) Impianti pubblicitari
  - G) Chioschi
  - H) Attività dello spettacolo viaggiante
  - I) Commercio in forma itinerante, mercatini
  - J) Impalcature, ponteggi e cantieri per l'attività edilizia
  - K) Altre attività

## 2. **Occupazione permanente**

- A) Spazi Soprastanti E Sottostanti
- B) Attività Di Somministrazione Di Bevande O Cibi
- C) Distributori Carburante Ed Automatici
- D) Passi Carrabili
- E) Edicole
- F) Impianti Pubblicitari
- G) Chioschi
- H) Cavi, Conduzioni Ed Impianti Di Aziende Erogatrici Di Pubblici Servizi
- I) Altre Attività

### **Art. 25**

#### **Particolari tipologie e criteri di determinazione della relativa superficie**

#### **A) OCCUPAZIONI PERMANENTI:**

##### **1. Passi carrabili. Definizione**

Sono considerati passi carrabili, ai fini dell'applicazione del canone di concessione, quei manufatti costruiti, anche senza titolo, sul suolo pubblico, aventi la specifica funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. I semplici accessi che si aprono direttamente sul suolo pubblico, sprovvisti di qualsiasi manufatto, non danno luogo all'applicazione del canone.

La superficie del passo carrabile è quella risultante dal relativo atto di concessione:

Ove non vi sia più interesse ad utilizzare il passo carrabile, può essere avanzata richiesta all'amministrazione di abolizione del passo. Le spese di messa in pristino dell'assetto stradale sono a carico del richiedente.

Non sono soggetti al canone i passi carrabili per i quali, nelle annualità precedenti all'applicazione dello stesso, sia avvenuta l'affrancazione dalla Tosap.

##### **2. Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in genere**

Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo pubblico con cavi, condutture, impianti e con qualsiasi altro manufatto, comprese le tende degli esercizi pubblici e commerciali, poste in essere da privati nonché le occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi, sono calcolate, ai fini della determinazione del canone, in base alla lunghezza in metri lineari. Per le occupazioni realizzate dalle aziende erogatrici di pubblici servizi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, si tiene conto dello sviluppo forfettario di cui all'articolo 47 del Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, che detta criteri per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, ricondotto all'unità di misura sopraindicata.

Per le occupazioni di spazi pubblici con cartelloni ed altri mezzi pubblicitari, la superficie di riferimento ai fini del canone è data dalle dimensioni dei cartelloni e mezzi medesimi, risultante dall'atto di concessione, per la parte adibita a pubblicità. Non sono computabili i sostegni al suolo.

##### **3. Occupazioni in aree di mercato attrezzate**

Sono considerate aree di mercato attrezzate quelle che, indipendentemente dai tempi e dalle modalità di esercizio dell'attività mercatale disciplinati in apposito regolamento, hanno tale stabile vincolo di destinazione. Per le occupazioni permanenti effettuate nelle aree di mercato attrezzate, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella relativa al singolo posto o stand assegnato con apposito provvedimento di concessione, rilasciato in conformità al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante "Norme in materia di commercio su aree pubbliche", e relativo regolamento di esecuzione.

#### **4. Occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti**

Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

#### **5. Occupazioni di aree destinate a parcheggio**

Per le occupazioni permanenti delle aree vincolate al servizio pubblico di parcheggio, concesse in gestione a terzi, la superficie di riferimento del canone è quella complessivamente destinata al medesimo pubblico servizio o comunque quella risultante dal provvedimento di concessione. Nel caso in cui nelle aree destinate a parcheggio a pagamento gestite da ditte diversa dal comune, vengano rilasciate a terzi occupazioni di suolo temporanee o permanenti, il gestore del parcheggio a pagamento non può comunque pretendere dall'Amministrazione comunale "per mancato guadagno" una somma superiore all'importo del canone, tolto l'aggio di spettanza del comune, corrisposto dal concessionario.

#### **6. Occupazioni con chioschi**

La superficie computabile per la determinazione del canone è quella indicata nell'apposito provvedimento di concessione dove vengono indicate anche le eventuali condizioni.

### **B) OCCUPAZIONI TEMPORANEE:**

#### **1. Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in genere**

Per la determinazione del canone, valgono gli stessi criteri di individuazione dell'entità dell'occupazione stabiliti innanzi alla lettera A), punto 2), del presente articolo. È tuttavia consentito, per le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (ad es. manutenzione, posa di cavi e condutture, ecc.), richiedere il rilascio di uno specifico atto di autorizzazione recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell'entità delle occupazioni nelle loro varie fasi di sviluppo.

#### **2. Occupazioni in aree di parcheggio**

Nell'ipotesi di concessione dell'area a terzi per la gestione temporanea del servizio pubblico di parcheggio, vale lo stesso criterio di cui alla precedente lettera A), punto n. 5.

#### **3. Occupazioni nei mercati settimanali**

Per i mercati settimanali, il cui svolgimento è regolato da apposito regolamento, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione rilasciato annualmente ai singoli operatori commerciali.

#### **4. Fiere**

Per le fiere, il cui svolgimento è regolato da apposito regolamento, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione rilasciato annualmente ai singoli operatori commerciali.

#### **5. Spettacoli viaggianti e commercio in forma itinerante**

Per le occupazioni con attività dello spettacolo viaggiante o nell'esercizio di mestieri girovaghi, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione. Nelle occupazioni di cui sopra non sono computabili quelle realizzate con veicoli destinati al ricovero di mezzi e persone.

Per le occupazioni nell'esercizio dell'attività commerciale in forma itinerante, la superficie di riferimento

del canone è quella relativa al singolo posto assegnato con l'atto di concessione.

La sosta lungo il percorso previsto, ancorché per l'esercizio dell'attività commerciale, non assume rilevanza ai fini del canone.

#### **6. Occupazioni con impalcature e cantieri per l'esercizio dell'attività edilizia**

Per le occupazioni con impalcature, ponteggi, ecc. finalizzate all'esercizio dell'attività edilizia, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella corrispondente allo sviluppo orizzontale al suolo di tali strutture, ovvero a quello maggiore risultante dall'atto di autorizzazione. Al medesimo atto di autorizzazione occorre far riferimento per la individuazione della superficie concessa per uso cantiere.

#### **7. Occupazioni con chioschi**

La superficie computabile per la determinazione del canone è quella indicata nell'apposito provvedimento di concessione dove vengono indicate anche le eventuali condizioni.

### **Art. 26**

#### **Criteri ordinari di determinazione del canone**

1. La misura complessiva del canone per le occupazioni permanenti e temporanee è determinata come segue:

##### **A) OCCUPAZIONI PERMANENTI**

La misura percentuale della tariffa base prevista a giorno per categoria di importanza per le occupazioni temporanee (PTB) di cui all'art. 23. L'importo così ottenuto va ulteriormente moltiplicato per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e successivamente per 365.

**FORMULA:  $PTB \times CE \times MQ / ML \times 365$**

Per le occupazioni permanenti sorte o scadenti in corso d'anno, la misura del canone per singola frazione è quella giornaliera di cui al comma 1, lettera B), per i giorni di effettiva occupazione.

##### **B) OCCUPAZIONI TEMPORANEE**

La tariffa base (TB) prevista a giorno per le categorie di importanza di cui all'art. 22 va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica (CE) di cui all'art. 23. L'importo così ottenuto va ripartito a ore di occupazione (O) o a fasce orarie (FO) e la risultante moltiplicata per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari.

**1) FORMULA:  $TB \times CE \times O$  (ore effettive)  $\times MQ/ML$**

**2) FORMULA:  $TB \times CE \times MFO$  (misura della fascia oraria)  $\times MQ/ML$**

Dalla misura del canone, come sopra determinato, va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal Comune e dalla Provincia per la medesima occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

## **Art. 27**

### **Criteria particolari di determinazione del canone occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi**

1. Per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi con cavi e condutture soprastanti e sottostanti il suolo comunale nonché con impianti e manufatti di vario genere, compresi pozzetti, camerette di manutenzione, cabine ecc., la misura complessiva del canone annuo è determinata, come segue:  
Euro 0,77 per utente.
2. In ogni caso la misura del canone annuo non può essere inferiore a E 516,46. La medesima misura di E 516,46 è dovuta complessivamente per le occupazioni di cui al comma 1, realizzate per l'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi.
3. Per le occupazioni realizzate dai soggetti di cui al comma 1, nelle annualità successive a quella di istituzione del canone, detto onere è determinato rivalutando la tariffa per utente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

## **Art. 28**

### **Agevolazioni**

Sono esenti dal pagamento del COSAP:

- Associazioni senza finalità di lucro e Onlus;
  - Stato, Regioni, Provincie;
  - Enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi dallo stato;
  - le occupazioni realizzate con accessi carrabili destinati a portatori di handicap;
  - Le occupazioni realizzate per finalità politiche;
  - Le occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente rimovibili e non siano di intralcio per il traffico veicolare;
  - La Giunta può disporre esenzioni o riduzioni del canone dovuto per occupazioni temporanee ai sensi di legge.
2. Il canone come determinato dal presente regolamento è ridotto:
    - del 50% nel periodo che va dal 15 giugno al 1 settembre per occupazioni temporanee effettuate da pubblici esercizi di somministrazione di cibi e bevande, purché si rispettino le prescrizioni contenute nell'art.3.

## **Art.29**

### **Modalità e termini per il pagamento del canone**

#### **1. OCCUPAZIONI PERMANENTI**

Il canone va corrisposto ad anno solare indipendentemente dalla data di rilascio della concessione.

Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito all'atto del rilascio della concessione limitatamente al solo periodo di occupazione, la cui validità è condizionata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno; se tale data cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

Il pagamento del canone relativo alle variazioni delle occupazioni già concesse che si verificano in corso dell'anno, derivate dalla richiesta del concessionario può essere compensato con le somme in precedenza pagate ovvero, le medesime somme, possono andare a compensazione per l'anno successivo. In ogni modo per le concessioni annuali non si dà luogo ad alcuna compensazione.

Il versamento del canone va effettuato mediante:

- versamento diretto presso la tesoreria del comune;
- su conto corrente postale del Comune n. 95472767 intestato al Comune di Subiaco – servizio tesoreria ; con arrotondamento per difetto o per eccesso per frazioni inferiori o superiori ad €.0,50.

## **2. OCCUPAZIONI TEMPORANEE**

Il pagamento del canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione in unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell'occupazione con le stesse modalità previste per le occupazioni permanenti.

### **Art. 30 Sanzioni**

1. Per l'omesso pagamento del canone si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 30% del canone non versato.
2. Per omesso pagamento deve intendersi, per le occupazioni permanenti, l'inadempimento, protratto oltre 30 giorni decorrenti dalla data stabilita del versamento. Parimenti deve intendersi omesso pagamento l'ipotesi di mancato versamento della prima rata protratto oltre i 30 giorni di cui sopra.
3. La sanzione stabilita nel comma 1, è ridotta del 4% nel caso di versamento del canone o delle rate stabilite entro il termine di cui al comma 2.
4. Per le occupazioni abusive si applicano, oltre alle sanzioni innanzi previste, quelle accessorie stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada) e successive modificazioni. La decadenza dalla concessione, intervenuta ai sensi dell'art. 13 del presente regolamento, comporta l'equiparazione delle occupazioni eventualmente protratte senza titolo o effettuate in difformità all'atto di concessione, a quelle abusive, con l'applicazione delle sanzioni accessorie stabilite nel presente articolo.

### **Art. 31 Accertamenti, riscossione coattiva e rimborsi**

1. Il Funzionario Responsabile di servizio controlla i versamenti effettuati e sulla base degli elementi in uso possesso, risultanti dal provvedimento di concessione, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone immediata comunicazione all'interessato. Nella comunicazione sono indicate le modalità e i termini per la regolarizzazione dei versamenti.



2. L'amministrazione provvede, in caso di parziale o omesso versamento, alla notifica, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di appositi avvisi, con invio ad adempiere nel termine di 30 giorni dal ricevimento.
3. L'amministrazione provvede, in caso di parziale o omesso versamento, alla notifica, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di appositi avvisi, con invio ad adempiere nel termine di 30 giorni dal ricevimento.
4. La notifica dei predetti avvisi è effettuata nel termine di 2 anni dalla data di riferimento dell'obbligazione stabilita nel foglio allegato all'atto di concessione.
5. Per le occupazioni abusive, il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per il versamento del canone, alla cui determinazione provvede l'ufficio competente dandone notizia all'interessato nel termine e con le modalità di cui ai precedenti commi 2 e 3.
6. La riscossione coattiva del canone viene effettuata in applicazione delle vigenti norme in materia, mediante iscrizione a ruolo, o con ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. 639 del 1910 e successive modificazioni ed in applicazione dell'art. 52, comma 6, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

#### **Art. 32**

##### **Funzionario responsabile**

1. Il dirigente preposto all'ufficio competente all'applicazione del canone provvede all'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale di detto onere, sottoscrive i relativi atti, compresi quelli che autorizzano rimborsi, e ne dispone la notifica.
2. È in facoltà del dirigente, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, affidare singoli procedimenti ad altri dipendenti facenti parte della propria struttura organizzativa.

#### **Art. 33**

##### **Disciplina transitoria**

1. Le concessioni e le autorizzazioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono rinnovate a richiesta del titolare, sempreché le stesse non siano in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento medesimo.
2. Il pagamento del canone, previa relativa liquidazione da parte dell'ufficio competente, costituisce implicita conferma dei predetti provvedimenti.

#### **Art. 34**

##### **Entrata in vigore del presente regolamento**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.

**ALLEGATO A – SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE**

<b>CATEGORIA I – CENTRO URBANO – ELENCO DELLE STRADE</b>		
Via Dante Alighieri	Via Giovan Battista Gori	Viale della Repubblica
Via Anicia	Via Gregorovius	Piazzale della Resistenza
Via Antoniazio Romano	Contrada La Maina	Contrada Riarco
Via Arco Mancini	Contrada Le Crete	Via Rio Valle
Vicolo Arco Martino	Largo Lucidi	Contrada Risano
Vicolo dell’Ardicale	Via Lucidi	Vicolo della Rocca
Vicolo Arquati	Vicolo Lucidi	Piazza Roma
Piazzale delle Arti	Piazza Gerardo Lustrissimi	Piazzale Romano Giulio
Via Bagnani	Via Magister Consulius	Via San Francesco
Vicolo Balduini	Largo Martiri di Cicchetti	Contrada San Francesco
Vicolo dei Balzi	Viale Matteotti Giacomo	Via San Pietro
Vicolo Balzo	Largo Mazzini Giuseppe	Vicolo Storto San Pietro
Via Barna Senese	Via Metastasio Pietro	Piazza Sant’Andrea
Corso Cesare Battisti	Via Milazzo	Contrada Sant’Angelo
Piazzale Emilio Blenio	Via Mirzio	Via di Sant’Antonio
Via Emilio Blenio	Via dei Monasteri Via della Montagna	Via Santa Maria dei Pilari
Piazza Paolo Borsellino	Vicolo della Montagna	Piazza Santa Maria della Valle
Via Bruno Buozzi	Via Monte Grappa	Via Santa Maria
Via Cadorna	Vicolo Morracasca	Via degli Scaloni
Contrada Campo d’Arco	Via delle Morre	Via Scanzano
Piazza del Campo	Via del Muretto	Vicolo Sdrucchiolo
Largo Camporesi Pietro	Piazzale Nardi	Largo Sodoma
Via Capo de’ Gelsi	Via Oberdan Guglielmo	Via Solferino
Via dei Cappuccini	Via Olivastro	Contrada Sorricella
Contrada Caprola	Contrada Oliveto Piano	Via Sossanti
Via del Carbonaro	Via Oliveto Piano	Via Steccato
Via Cavallini Pietro	Via degli Opifici	Via del Suffragio
Vicolo del Cavallo	Vicolo dell’Oratorio	Vicolo Torricello
Via Cavour	Vicolo dell’Orso	Via del Torrione
Contrada Cerasolo	Via Palazzo Romano	Piazzale Benedetto Tozzi
Via del Colle	Via Palestro	Via Trento
Via Conca Sebastiano	Piazza Palma	Largo Trieste
Via Salvo D’Acquisto	Via Papa Braschi	Via dei Tufelli
Via Carlo Alberto Dalla Chiesa	Viale Giovanni XXIII	Via Giulio Valente
Via dell’Elcino	Piazza Ulderico Pelliccia	Via di Villa Gori
Piazza Giovanni Falcone	Viale Petrarca Francesco	Via di Villa Scarpellini
Vicolo del Fattore	Via della Piaggia	Via Vittorio Veneto
Piazza Favale Luigi	Via dei Piattari	Via XX Settembre
Vicolo Ferrari	Piazzetta Pietra Sprecata	Via Federico Zuccari

Via del Fico Via Filzi Fabio Viale Fogazzaro Antonio Via della Forma Vicolo della Forma Via Fossa Cieca Via Fratelli Cosmati Via Garibaldi	Via della Pila Via del Pino Via Poggio Verde Piazza Polsinelli Via del Ponte Via Proietti Giuseppe Via Raggi Antonio	
---	--	--

**CATEGORIA II - COMPENSORIO MONTE LIVATA – ELENCO DELLE STRADE**

Via della Bandita Via Bandita Via delle Rose Via Giunchiglie Via delle Petunie Via delle Genziane Via dei Ciclamini Viale dei Boschi Viale Boschi Viale dei Gigli	Via delle Viole Via degli Anemoni Via Stelle Alpine Via dei Narcisi Viale delle Praterie Via dei Faggi Via delle Betulle Via dei Larici Via delle Querce Via delle Margherite	Via degli Abeti Via P. Acquaviva Piana di Livata Piazzale Campo dell’Osso Via Monte Autore Via P. dei Monaci C.da Nocicchia C. da la Secca Via dei Pratoni di Campo dell’Osso Via di Campo dell’Osso
--	--	---

**CATEGORIA III - RESTANTE TERRITORIO COMUNALE**